



CITTA' DI BORDIGHERA

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E DEL CIMITERO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 – Competenza – Carattere del servizio.

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, ferma, ove stabilito, la competenza:

- Del Consiglio Comunale: artt. 131, nn. 6 e 8 legge Comunale e Provinciale (1915), lett. C, nn. 11, 14 (1934); artt. 13, 16, 68, 69, 71, 74, 78, 84 Regolamento Polizia Mortuaria; artt. 343, 344, 345 T.U. Leggi Sanitarie;
- Del Prefetto: artt. 15, 21 a 26, 32, 58, 69, 74, 78, 79, 84, 85 Regolamento Polizia Mortuaria; artt. 228, 338, 339, 343 T.U. Leggi Sanitarie;
- Del Ministero dell'Interno: artt. 1, 28, 47, 56, 61, 83, 98, Regolamento Polizia Mortuaria; artt. 338, 341, 342 T.U. Leggi Sanitarie; art. 102 della L.C.P.;
- Dell'Autorità Giudiziaria: artt. 40, 59, 62, 63 Regolamento Polizia Mortuaria.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie od opportune per il buon governo e per il decoro del Cimitero.

Fermo restando il carattere civile dei cimiteri, il Comune, nel limite del possibile, nell'esercizio dei suoi poteri, avrà maggior riguardo per norme in materia della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

ART. 2 – Organizzazione del servizio

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:

- La Segreteria Comunale: per i servizi amministrativi e per la coordinazione dell'attività dei vari uffici;
- L'Ufficiale Sanitario, per la vigilanza sanitaria: artt. 21, 40, 337, T.U. Leggi Sanitarie; artt. 4, 9, 17, 22, 44, 58, 62, 63, 66, 84 Regolamento Polizia Mortuaria;
- L'Ufficio Tecnico: per i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica, sia sulle opere del Comune sia su quelle dei privati;

- Una Sezione Vigili Municipali ed il personale addetto ai cimiteri: per la polizia interna e la vigilanza generale;

Il numero del personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri e relativo stato giuridico sono disciplinati dal regolamento per il personale.

ART. 3 – Provvedimenti nell'interesse del servizio

In ogni tempo, il Sindaco, previa diffida o comunicazione agli interessati, se reperibili, può:

- Disporre la revoca e la rimozione di sepolture sia comuni che private, provvedendo altra sepoltura di pari grado e durata, a carico del Comune, quando ciò sia richiesto per servizi o per opere di carattere generale (vedere art. 70);
- Ordinare l'inumazione d'ufficio di salme tumulate in loculi, quando si verificano molestie esalazioni o perdita di materie organiche, salvo sia possibile l'intervento urgente degli interessati;
- Far demolire o rimuovere opere, lapidi, ricordi, piante in violazione alle norme del regolamento e all'autorizzazione data o pericolanti o in stato di abbandono o indecoroso.

ART. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento.

I servizi funebri sono gratuiti e a pagamento.

Sono gratuiti, per tutte le persone morte sul territorio del Comune, i servizi di interesse pubblico: visita necroscopica, servizi di osservazione, fossa comune decennale.

Sono gratuiti, per le sole persone povere, il trasporto funebre e la somministrazione del feretro (art. 21 e 31) nelle forme più semplici e nei limiti del contratto di appalto del servizio di pompe funebri.

I servizi maggiori e diversi da quelli predetti sono sottoposti al versamento del canone stabilito nella tariffa.

ART. 5 – Responsabilità

Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio, pur ponendo ogni cura perché siano evitati danni, furti, etc., come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, etc.

ART. 6 - Facoltà di disporre della salma e di disporre dei Funerali

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto, in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.

Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

ART. 7 – Atti a disposizione del pubblico

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art. 45 del Regolamento di polizia mortuaria.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- copia del presente regolamento;
- l'elenco dei campi in scadenza nell'anno (art. 63);
- L'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza (artt. 75, 89).

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

ART. 8 – Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibili e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra o di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'Ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in Ospedali, Ospizi, Collettività, sono notificati, con apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o dal delegato della rispettiva amministrazione.

ART. 9 – Adempimenti dell'ufficio

L'Ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove gli accertamenti necroscopici e se del caso, la denuncia del medico curante, di cui agli artt. 10, 11 successivi.

Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte.

In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede ai sensi dell'art. 145 Ordinamento stato civile, curando di esporre la salma sconosciuta (art. 15) e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, etc.

ART. 10 - Denuncia delle cause di morte

Il medico curante deve fare, al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della causa di morte, compilando l'apposita scheda dell'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Ufficio Igiene.

Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica; per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

ART. 11 – Accertamenti necroscopici

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico del Comune, incaricato del servizio necroscopico, provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità e all'igiene pubblica, in relazione anche al successivo art. 15 lett. a).

In esito alla visita il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al Registro degli atti di morte.

Per i decessi avvenuti in Istituti ospedalieri, il Sindaco, udito l'Ufficiale Sanitario, può autorizzare il direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente del medico curante e dal Direttore Sanitario.

ART. 12 – Referto all’Autorità giudiziaria

Il sanitario che nelle predette visite, come anche successivamente in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt.261, 365 del Codice Penale e dell’art. 4 del Codice Procedura Penale.

In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco fa rapporto all’Autorità giudiziaria nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere o di ossa.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 13 – Termini

Fino a 24 ore dal momento della morte, nei casi normali, e fino a 48 ore, nei casi di morte improvvisa o di morte apparente, la persona è considerata presunta morta, quindi, in periodo di osservazione. In tale periodo non può essere sottoposta ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in frigorifero, né essere inumata, tumulata, cremata, né sottoposta comunque ad applicazione di materia plastica per rilevarne l’effigie.

Detti termini, con autorizzazione del Sindaco, su proposta dell’Ufficiale Sanitario, possono essere sia protratti per speciali circostanze, sia ridotti in caso di morte per malattie infettive o per decapitazione, maciullamento o per iniziata decomposizione.

ART. 14 – Provvidenze nel periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addettovi, se in locale di osservazione, di cui all’articolo seguente, anche con impiego, all’occorrenza di idonei mezzi elettromeccanici.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né collocato nel feretro, prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva, l’Ufficiale Sanitario stabilisce i provvedimenti del caso.

ART. 15 – Locali di osservazione

Il cimitero deve avere apposito locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le persone:

- *morte in abitazioni nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente, per angustia, o per povertà, mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;*
- *morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;*
- *sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento (art. 9);*
- *da sottoporsi ad autopsia.*

La ammissione è disposta dall'Ufficiale Sanitario o dalla Autorità Giudiziaria.

Il trasporto deve essere fatto come all'art. 39.

Nei locali di osservazione può essere vietata l'assistenza di persone estranee ed anche dei familiari.

Le salme di persone morte di malattia contagiosa o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso.

ART. 16 – Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento

Salvo il nulla osta di cui all'art. 12 precitato, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano superati i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'Ordinamento di Stato Civile e di Polizia Mortuaria.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di pezzi di cadavere, di ossa umane.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 17 – Autorizzazione ad eseguire autopsie trattamenti

Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo dell'Ufficiale Sanitario, con l'osservanza delle norme di cui al paragrafo sette Regolamento Polizia Mortuaria.

ART. 18 - Riscontro diagnostico – Rilascio di cadaveri per studio – Trapianto terapeutico.

Il riscontro delle diagnosi, il rilascio di cadaveri a scopo di studio, le autopsie ed i trattamenti conservativi, sono effettuati dopo il periodo di osservazione, secondo le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria artt. 34 e 41 modificato con legge 15/02/1961 n° 83, nonché dal Regolamento Municipale di Igiene.

Le risultanze eventualmente difformi da quelle contenute nella scheda di denuncia, (art. 10) devono essere comunicate al Sindaco per la rettifica della scheda stessa.

Se risulta come causa di morte una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza.

Il prelevamento di parte di cadavere per trapianto terapeutico è nei limiti e nelle condizioni previste dalla Legge 03/04/1957 n. 235 e del regolamento relativo, approvato con D.P.R. 20/01/1961 n. 300.

La diagnosi precoce di morte è da farsi col metodo elettrocardiografico, di cui al D.M. 07/11/1961.

CAPO III

FERETRI

ART. 19 – Obbligo del feretro individuale

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in adatto feretro.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva, si osservano le norme dell'art. 15 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

ART. 20 – Chiusura del feretro-

La chiusura del feretro è fatta dal necroforo municipale ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privati esperti con l'assistenza del necroforo. In ogni caso il necroforo deve accertare che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

ART. 21 – Feretro gratuito e a pagamento

Il Comune provvede gratuitamente il feretro di tipo comune quale indicato all'articolo seguente, lettera a), per le salme di persone che risultano povere; a pagamento per le altre per le quali i famigliari non abbiano provveduto altrimenti, anche se non sono richieste onoranze.

Sono considerate povere le persone ammesse all'assistenza sanitaria gratuita e quelle che, da apposita attestazione del Sindaco, non risultano in grado di sostenere le spese per il funerale.

Non si considerano poveri coloro per i quali si richiedono onoranze superiori alla classe minima a pagamento, tranne il caso in cui queste siano fatte a titolo di omaggio per sottoscrizione fra compagni di lavoro, associazioni, coinquilini, ecc.

ART. 22 – Qualità e caratteristiche dei feretri

La struttura dei feretri e la qualità dei legni sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:

- per inumazione comune decennale: il feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo, stagionato, senza difetti; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore non superiore a cm 2; la confezione deve essere sufficientemente solida, a buona tenuta; testata e fianchi di un sol pezzo, a incastro e col fondo bene aderente ai fianchi, il tutto tinteggiato di scuro;
- per tumulazione in loculo, cripta: la salma destinata, anche solo temporaneamente, alla tumulazione deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 27 del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- per salme da trasferire fuori Comune: è prescritta la duplice cassa, come alla lettera b) precedente; se però il percorso è inferiore ai 25 Km, è sufficiente il feretro di legno, purchè il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione, sia effettuato con idonea vettura munita cassone metallico e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

Per tutti i feretri di legno suesposti, il coperchio deve essere fissato con viti; nell'interno deve essere posto uno strato di segatura o sostanza assorbente.

Se una salma, già sepolta viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.

Se la salma proviene da altro Comune è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, è da praticare nella parte superiore della cassa metallica qualche foro.

ART. 23 - Fornitura feretri

La fornitura dei feretri, tanto per campi comuni quanto per i campi e posti a pagamento e per sepolture di famiglia, può essere fatta sia dal Comune, quale attività libera, sia da ditte private, in concorrenza.

ART. 24 – Apparecchi riduttori

I feretri metallici destinati al trasporto fuori Comune o alla tumulazione in loculi fuori terra devono essere muniti di apparecchio riduttore della pressione interna del gas putrefattivo di tipo approvato dal competente Ministero.

ART. 25 – Verifica feretri

Ogni feretro non provvisto dal Comune, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica e bollatura da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'Ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di Polizia Mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

Per tale servizio, sono dovuti al Comune i diritti stabiliti in tariffa.

ART. 26 – Piastrine di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o zinco elettrolitico, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

La tariffa fissa l'importo relativo.

ART. 27- Trasporto feretri

Il trasporto di feretro vuoto al domicilio della persona defunta, da chiunque fornito, deve essere fatto con veicolo coperto, e nelle ore più opportune, coprendolo alla vista del pubblico con apposito telo.

CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI

Art. 28 – Esclusiva del servizio

Nel territorio del Comune il servizio trasporti funebri è municipalizzato con diritto di privativa, ai sensi della Legge 15 ottobre 1925 n. 2578 e dell'art. 16 del Regolamento di Polizia Mortuaria ed esercito in economia od in appalto.

Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, sia in funzione di funerale, sia per trasporto diretto, con o senza corteo, al cimitero o al locale di osservazione o alla sala autopsia, agli scali ferroviari, o, in caso di morte in ospedali, alberghi ecc. alle abitazioni.

L'esclusiva è limitata al solo mezzo di trasporto – carro, personale – non anche alla provvista del feretro; inoltre si riferisce ai cadaveri e non anche ai resti mortali e ceneri (vedi artt. 23 e 44).

ART. 29 – Eccezioni al diritto di esclusiva

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, costituite a tale fine e riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia ed in eccezione al diritto di privativa.

ART. 30 – Consistenza del trasporto e percorso

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc.; il corteo, a passo, alla Chiesa parrocchiale, con sosta per le esequie ordinarie; quindi il proseguimento a velocità ordinaria, senza corteo, e con l'itinerario più breve, al Cimitero, e, dopo le esequie, se richieste, alla sepoltura.

Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.

Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

ART. 31 – Trasporti gratuiti e a pagamento

I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento.

Sono gratuiti per le salme di persone povere, morte sul territorio del Comune, indipendentemente dalla residenza, per le quali non sia richiesta vettura a pagamento; il trasporto eseguito con la vettura più semplice o comune.

Sono considerate povere le persone di cui al precedente articolo 21.

Sono a pagamento negli altri casi, anche se il trasporto è fatto d'ufficio, senza richiesta.

ART. 32 – Categorie e classi di vetture

Le vetture per trasporti funebri sono di due categorie:

per adulti e per bambini inferiori ai 10 anni.

I diritti relativi risultano dalla tariffa.

ART. 33 – Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite dal Sindaco.

Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.

La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'ufficio per la denuncia di morte: privati e imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione.

Le vetture devono essere ai posti del servizio non meno di dieci minuti prima dell'ora fissata per il funerale.

A richiesta, compatibilmente con le disponibilità dei mezzi di trasporto, si possono effettuare trasporti funebri in ore diverse da quelle fissate, con l'aumento del 35% sulla tariffa di vettura.

ART. 34 – Compiti dei necrofori

Ad ogni trasporto funebre sono addetti uno o più necrofori; in particolare il necroforo ha la direzione e la responsabilità del puntuale e regolare svolgimento del servizio e è munito, dall'Ufficiale di Stato Civile, dell'ordine di seppellimento che, arrivando al cimitero, consegna al custode, previa annotazione dell'ora in cui ha avuto luogo.

La salma dalla levata alla consegna al cimitero, deve essere sempre seguita dal necroforo.

ART. 35 – Riti religiosi

I Sacerdoti della Chiesa Cattolica e i Ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

La salma può sostare in Chiesa solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa delle esequie; la sosta in Chiesa per la celebrazione di riti maggiori è subordinata al versamento del diritto previsto in tariffa.

ART. 36 – Trasporto dal luogo di decesso al luogo dei funerali

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo ecc. Il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore.

Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo e subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

ART. 37 – Deceduti per malattie infettive

La salma di persona deceduta per malattia infettiva diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti artt. 13 e 14, può, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata prima delle 24 ore dal decesso, ai locali di osservazione, come anche può essere trasportata al cimitero, senza corteo funebre con il solo intervento dei più stretti parenti.

ART. 38 – Manutenzione delle vetture

Le vetture, comprese quelle di cui all'art. 29, sono riconosciute idonee alla funzione dall'Ufficiale Sanitario; esse devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento e di decorosa manutenzione: devono essere disinfettate periodicamente almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifici perdita di sostanze organiche.

Sia all'esterno che all'interno delle vetture, non possono collocarsi corone, distintivi che ostacolino le operazioni del servizio o danneggino la vettura.

L'Ufficiale Sanitario, almeno una volta l'anno, ne controlla lo stato di manutenzione.

ART. 39 – Trasporto ai locali di osservazione

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, di cui all'art. 15, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro questo deve essere aperto.

ART. 40 – Trasporto per altri Comuni e da altri Comuni

Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune è subordinato all'autorizzazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 10/06/1955 n. 854.

A tale fine gli interessati devono presentare domanda al Sindaco, allegando il certificato di morte e dell'Ufficiale sanitario, che restano allegati all'atto di autorizzazione.

Della concessione si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione devono essere trasportate direttamente al Cimitero.

Il personale accerta la regolarità dei documenti e che il feretro abbia le caratteristiche fissate per la sepoltura cui è destinato, come all'art. 22.

Per morti di malattie infettive diffuse si osservano le speciali norme di cui all'art. 22 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

ART. 41 – Trasporti all'Estero o dall'Estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolato dagli artt. 24 e 29 del Regolamento di Polizia Mortuaria, dalle norme della Convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 01/07/1937 n. 1369 e dall'art. 30 del D.P.R. 10/06/1955 n. 854.

Il trasferimento di salma all'estero, negli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, deve essere accompagnato da passaporto mortuario rilasciato dal Prefetto; l'introduzione invece dai detti Stati è autorizzata dal Prefetto ai sensi dell'art. 30 precitato.

Il trasferimento all'estero, negli Stati non aderenti alla Convenzione, richiede anzitutto l'autorizzazione del Console dello Stato nel quale la salma è diretta, quindi del Prefetto; l'introduzione invece è autorizzata dal Ministero della Sanità, da chiedersi attraverso il Console Italiano all'estero.

ART. 42 – Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto i feretri devono essere secondo le prescrizioni di cui all'art. 27 Regolamento di Polizia Mortuaria e del precedente art. 22; inoltre alla salma è da praticare il trattamento igienico, di cui all'art. 29 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, da compilarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con attestazione del compimento delle operazioni.

ART. 43 – Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio

La rimessa delle vetture funebri deve essere in località appartata ed opportunamente attrezzata anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.

Le vetture funebri di passaggio, con o senza salma, devono evitare le vie frequentate e, in caso di sosta, devono valersi della rimessa predetta o di altra espressamente indicata.

ART. 44 – Trasporto di resti e di ceneri

Il trasporto di resti per esumazione ordinaria, e di ceneri pur dovendo essere autorizzato dal Sindaco, come per i cadaveri, può essere fatto anche con vettura privata e senza doppio feretro.

Si applica anche per tali trasporti quanto disposto dall'art. 42.

CAPO V

CIMITERO - SEPOLTURE - SERVIZI

ART. 45 – Obbligatorietà del servizio - Sepolture.

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con i seguenti Cimiteri costituiti sul territorio del Comune:

- *Cimitero del Capoluogo*
- *Cimitero di Borghetto San Nicolò*
- *Cimitero di Sasso.*

E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal Cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.

Ogni Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, nei limiti di cui agli artt. 48 e 88 Regolamento

di Polizia Mortuaria e distinti in campi per adulti e per fanciulli inferiori ai 10 anni.

L'area per tali campi, l'utilizzazione delle fosse, il loro ordine di impiego, le misure sono conformi alle disposizioni degli artt. 47 a 52 e 88 Regolamento di Polizia Mortuaria.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, ogni Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, a' sensi e nei limiti dell'art. 68 Regolamento di Polizia Mortuaria.

ART. 46 – Reparti speciali nel Cimitero e sepolture private fuori del Cimitero.

Nell'interno del Cimitero, a discrezione dell'Amministrazione e previa autorizzazione del Prefetto, possono costituirsi reparti speciali destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti – ceneri ed ossa – di persone appartenenti a culto diverso di quello cattolico o per comunità straniere.

Le spese maggiori per tali reparti – opere, maggior durata della sepoltura comune – sono a carico dei concessionari.

Il seppellimento fuori del Cimitero in cappelle private e gentilizie o in chiese, istituti, monumenti può aversi nei casi ed alle condizioni fissate agli artt. 79 a 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Comune sia sui reparti speciali entro il Cimitero, sia sulle sepolture private fuori Cimitero.

ART. 47 – Ammissione nel Cimitero

Nel Cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata.

ART. 48 – Ammissione nei reparti acattolici

Nei reparti acattolici sono ricevute le salme delle persone professanti i rispettivi culti, decedute nel territorio del Comune o che ovunque decedute avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, i quali non abbiano manifestato intenzione di essere sepolti nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi "jure sanguinis", nell'ordine di cui all'articolo 6.

ART. 49 – Ammissione nel reparto nati morti

Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti per i quali non è da compilare l'atto di nascita e i prodotti del concepimento a qualunque epoca della gestazione.

Per questi ultimi, pur non essendo, come i primi, prescritta la denuncia di cui all'art. 1, si fa obbligo della consegna per la inumazione.

In tale reparto sono pure sepolte le membra di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia Mortuaria ed i resti anatomici, che fossero consegnati dagli ospedali.

ART. 50 – Ammissione nei Cimiteri delle frazioni e suburbani

Nei Cimiteri delle frazioni e suburbani sono accolte le salme delle persone decedute nei rispettivi territori.

Compatibilmente con la disponibilità di aree, il Sindaco, a richiesta, può autorizzare sia il seppellimento di dette salme nel Cimitero del capoluogo, sia il seppellimento nel Cimitero di frazione o suburbani di salme di persone già residenti in detti territori o che hanno già sepolti, in detti Cimiteri, membri della propria famiglia.

ART. 51 – Sepolture comuni e private

Le sepolture si distinguono in comuni e private ed ancora per inumazione e per tumulazione.

Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggior durata o per maggior distinzione; possono essere perpetue o temporanee.

Le sepolture private, ivi comprese quelle eventualmente esistenti nei reparti speciali, costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, secondo le modalità di cui agli artt. 68 a 71 del Regolamento di Polizia Mortuaria e di esse si dice al Capo VII.

ART. 52 – Sepolture per inumazione e per tumulazione

Sono per inumazione le sepolture nella terra, in fosse; esse possono essere comuni e private.

Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o in sepoltura di famiglia, secondo le norme di cui all'art. 55 e successivi del Regolamento di Polizia Mortuaria.

In ogni caso, salva l'eccezione di cui al precedente art. 19 ogni cadavere è sepolto in fossa o in loculo separati.

ART. 53 – Vari tipi di sepolture private

Le sepolture private possono consistere:

- *Nell'uso temporaneo, per il periodo risultante dall'atto di concessione, dalla data dell'inumazione, di fosse in appositi campi per inumazioni singole;*
- *Nell'uso temporaneo, dalla data delle tumulazioni, di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto, per tumulazioni singole;*
- *Nell'uso temporaneo, di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti;*
- *Nell'uso di area per la costruzione di sepolcro plurimo di famiglia per tumulazione, consistente in Cappella o Edicola o Portico, aventi o non la camera sotterranea, oppure in sola camera sotterranea rivestita all'esterno di opportune opere in pietra, detto monumento, secondo le norme di cui ai Capi VII e X.*

Eccezionalmente il sepolcro di famiglia può essere per inumazione, ai sensi dell'art. 68 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Apposito piano regolatore, predisposto dal Comune, determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche ecc.

ART. 54 – Deposito in loculi provvisori

A cura del Comune sono costruiti loculi e cripte destinati a deposito provvisorio. In essi sono ammesse salme o resti mortali, a seguito di esumazione che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che si intende successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.

La concessione dei loculi per deposito provvisorio di massima è della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente iniziata, ma in corso di ultimazione.

La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone semestrale e della cauzione, stabiliti in tariffa.

La salma deve essere in doppia cassa, come prescritto per le tumulazioni.

Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni od ornamenti stabili.

Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme di cui all'art. 91, versando

Però al Comune la metà del canone fissato per i depositi provvisori.

ART. 55 – Sistemazione definitiva – rimborsi

Provvisto alla sistemazione definitiva della salma, già in loculo provvisorio e corrisposte le semestralità dovute, la cauzione viene rimborsata.

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune o a pagamento, in proporzione della disponibilità del deposito di garanzia, dedotte eventuali semestralità non pagate.

ART. 56 – Cellette

I resti delle salme esumate o estumulate per decorso periodo possono, a richiesta, essere raccolti o conservati in cellette ossario della durata temporanea, e rientrano nelle concessioni di cui all'art. 51.

Di massima, la concessione di celletta è fatta non prima di tre mesi dalla scadenza della sepoltura.

Se la salma per la quale è stata richiesta la celletta non risulta decomposta, la concessione decade con il rimborso previsto all'art. 77.

ART. 57 – Camera mortuaria

Il Cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purchè di brevissima durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

Eccezionalmente la camera mortuaria può essere adibita ad altri servizi: deposito di osservazione, sala autopsia.

La camera mortuaria deve avere le caratteristiche ed i servizi di cui al Regolamento di polizia mortuaria.

ART. 58 – Ossario

Nel Cimitero sono istituiti uno o più ossari generali per raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per i quali le famiglie interessate non abbiano provveduto come all'art. 56, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

ART. 59 – Soppressione del Cimitero

Il Cimitero che venga a risultare non più conforme alle condizioni sanitarie, tecniche o di superficie, prescritte dal T.U. delle Leggi Sanitarie e dal Regolamento di Polizia Mortuaria, senza possibilità di adeguati provvedimenti, è soppresso.

Può inoltre essere soppresso per ragioni di dimostrata necessità dipendenti da esigenze urbanistiche o per più degna e più adeguata costruzione.

Il provvedimento è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale.

Le concessioni di sepolture perpetue, nel Cimitero soppresso, si estinguono; i concessionari, sia di sepolture private temporanee che perpetue, hanno i diritti previsti dall'art. 76 del Regolamento di Polizia Mortuaria; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa luogo al rimborso di cui all'art. 86.

Il concessionario che, avuta, nel nuovo Cimitero, l'area corrispondente in superficie alla concessione del Cimitero soppresso, non provvede alla nuova costruzione nel termine di cui all'art. 79, decade dalla concessione.

Il Cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione può essere dissodato. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione.

ART. 60 – Costruzione e ampliamento del Cimitero

La costruzione del Cimitero e così l'eventuale ampliamento sono adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

Nei progetti relativi si fa applicazione delle norme tecniche, igieniche, urbanistiche, topografiche, morali meglio atte alle funzioni particolarmente dettate dagli artt. 228 e 338 T.U. Leggi Sanitarie modificato con l'art. 27 D.P.R. 10/06/1955 n. 854 con Legge 17/10/1957 n. 983; 84 e successivi, 98 del Regolamento di Polizia Mortuaria, nonché delle norme relative alla distribuzione dell'area per sepolture comuni e private, di cui agli artt. 47, 68 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

CAPO VI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 61 –Esumazione ordinaria

Le salme sepolte in fossa sono esumabili:

- Non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in sepoltura comune;
- Non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private temporanee, a sistema di inumazione, di

cui al precedente art. 53.

Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze, dalla Direzione del *Cimitero e non richiedono speciale autorizzazione.*

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.

ART. 62 - Esumazione nati morti

L'esumazione ordinaria dei nati morti, inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

ART. 63 – Avvisi di scadenza

La scadenza delle sepolture non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi o nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, almeno tre mesi prima, sono collocate apposite e ben visibili paline, recanti l'avviso di scadenza; di più all'ingresso del Cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate.

I famigliari che desiderano essere informati dell'esumazione per scadenza, devono tenere aggiornato il loro indirizzo presso l'ufficio del Cimitero.

ART. 64 – Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria è eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco. Quest'ultima è a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso Cimitero o per traslazione ad altro Cimitero, o per cremazione, nei limiti della legge.

L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza dell'Ufficiale sanitario o di sanitario delegato e di un incaricato della Direzione Cimiteri.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire, si richiama l'art. 22 penultimo comma.

Le esumazioni straordinarie sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali e modalità di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria.

ART. 65 – Estumulazione

Le salme tumulate in loculo o in cripta, si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. precedenti. Le salme che, alla scadenza ordinaria, risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell’Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Per la estumulazione in sepolture di famiglia, si rinvia all’art. 84.

ART. 66 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente.

Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del stabilito in tariffa.

Per quelle richieste dall’Autorità giudiziaria, si applica la legge 23 dicembre 1865 n. 270.

ART. 67 – Incenerimento materiali

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e inceneriti in apposito appartato luogo, nell’interno del Cimitero.

Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell’Autorità giudiziaria.

ART. 68 – Disponibilità dei materiali

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegate in opere di miglioramento generale del Cimitero stesso, in miglioramento dei campi comunali, in sistemazione di tombe di persone povere.

I materiali che non possono essere reimpiegati, come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel Cimitero; l’importo relativo è impiegato come al comma precedente.

ART. 69 –Autorizzazione al reimpiego da parte dei concessionari

Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 4° grado, purchè nello stesso Cimitero e purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune, nel Cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO VII

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

• *DISPOSIZIONI COMUNI PER SEPOLTURE INDIVIDUALI E DI FAMIGLIA*

ART. 70 – Concetto e limiti della concessione

Il Cimitero, ai sensi degli artt. 823 e 824 del Codice Civile, ha carattere demaniale, per cui la sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.

Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, su una determinata opera, costruita dal Comune, o sua area, parte del Cimitero, da adibire a sepoltura.

Tale diritto non è commerciabile né alienabile: solo per le sepolture di famiglia può essere autorizzata, con le norme di cui all'art. 85 e successivi, una limitata cessione dei diritti d'uso.

Le sepolture individuali, perpetue e temporanee, sono invece vincolate alla salma indicata nella concessione e non si possono rinnovare o trasferire ad altri.

Il concessionario può usare, con i vincoli di regolamento, dell'opera o dell'area concessa senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo, a sua discrezione, purchè non venga compromesso l'uso, modificare ed impiegare per esigenze di servizio.

La concessione, sia a tempo che perpetua, può essere soggetta: a revoca per esigenze di pubblico interesse, come detto all'art. 3, lettera a); a decadenza nei casi in cui agli artt. 71, 75, 79, 89; a rinuncia come agli artt. 77 e 86.

ART. 71 – Concessioni – doveri generali

Le sepolture private possono essere concesse, secondo le disponibilità, anche per salme di persone prive della residenza nel Comune e ancorchè morte fuori del Comune.

La concessione di sepoltura privata, sia temporanea che perpetua è fatta, ed è conservata, subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future, in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione, se stipulato.

In particolare l'uso della sepoltura dev'essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART. 72 – Vigilanza del Sindaco

Nessuna operazione può compiersi nelle sepolture private, da parte dei concessionari, se non autorizzata dal Sindaco.

Il Sindaco esercita la vigilanza su dette sepolture non solo ai fini della polizia mortuaria, ma anche dell'esercizio dei diritti d'uso.

In particolare per le sepolture di famiglia la vigilanza del Sindaco riguarda pure la trasmissione dei diritti d'uso secondo il carattere del sepolcro, risultante dalle norme di legge e dagli atti di concessione.

B) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

ART. 73 - Modalità di concessione

La sepoltura individuale temporanea di cui all'art. 53, può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili.

Solo per i loculi si può fare la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, secondo la disponibilità degli stessi, e l'età del richiedente, quando questi dimostri di non avere parenti od eredi che possano provvedere.

In tal caso è dovuto il canone della tariffa in vigore all'atto della concessione e sarà, in vita, integrato per aumenti superiori alla metà del pagato; inoltre il periodo di durata decorre dalla data della concessione.

La sepoltura individuale può essere concessa secondo le disponibilità, anche in vita.

La concessione di sepoltura temporanea è provata, salvo se richieda atto formale, dalla bolletta di pagamento; da atto del Sindaco, redatto dal Segretario del Comune.

ART. 74 – Oneri relativi alla sistemazione della sepoltura individuale

Se la sepoltura non consta di opera già completa a cura del Comune, ma di fosse, il concessionario deve dare – pena la decadenza – adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro un anno dal seppellimento.

Il Comune determina il tipo di sistemazione minima obbligatoria per ogni tipo di fossa, con facoltà per il concessionario di altra sistemazione migliore, da approvarsi dalla Direzione del Cimitero.

Art. 75 – Decadenza

La concessione di sepoltura privata individuale può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

- *Non risulti sistemata nel termine stabilito, come all'art. precedente;*
- *Quando non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;*
- *Quando risulti in stato di completo abbandono.*

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

Nel caso di cui al n° 3 se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo, posto all'ingresso del cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

Decorsi due anni consecutivi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

La decadenza, nel caso di cui ai nn. 1 e 2, dà luogo al rimborso di cui all'art. 77, che segue; nel caso di cui al n. 3 non dà luogo ad alcun rimborso.

ART. 76 – Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

ART. 77 – Rinuncia di sepolture – rimborsi

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione; il trasferimento è ammesso solo per sistemazione in sepoltura di grado superiore o pari, non inferiore a quella occupata.

La rinuncia dà luogo al seguente trattamento:

- *Per le sepolture di cui all'art. 53 lett. a): rimborso della metà della somma di tariffa pagata, limitatamente al primo biennio della concessione;*
- *Per le sepolture in loculi, perpetue e per le cellette di pari durata: rimborso del 50% del corrispettivo di concessione se la rinuncia è fatta nel primo quinquennio dalla concessione.*

Il trasferimento nel primo mese dalla concessione, per dare migliore sistemazione nel Cimitero, si ritiene interamente compensato con la maggiore tariffa del nuovo posto.

C) SEPOLTURE DI FAMIGLIA

ART. 78 – Modalità di concessione

La sepoltura di famiglia, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 C.C. risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario del Comune.

Solo con la stipulazione dell'atto, la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area, versare l'importo presunto, a suo carico, delle spese di atto, nonché eseguire il deposito, di cui alla tariffa, a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni; tale deposito è rimborsato come all'art. 117.

ART. 79 – Costruzione delle opere – termine – collaudo – Limiti di impiego dell’area.

La concessione di area per la costruzione di Cappella, Edicola, Monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto (art. 115) ed alla esecuzione, pena la decadenza (art. 89) delle opere relative, entro dodici mesi dalla data di stipulazione dell’atto di concessione.

Qualora l’area non sia ancora disponibile, quest’ultimo termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell’area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di sei mesi, scaduti i quali, salvo decadenza, per ogni mese di ritardo, è applicata la penale dell’ 1% del corrispettivo della concessione, da prelevarsi sulla somma depositata.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa.

Il numero dei loculi che si possono costruire è fissato in ragione di un loculo per ogni due metri di area, concessa in soprassuolo e in sottosuolo; oltre tale numero, se ne possono ricavare altri, subordinatamente alle esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone di tariffa più elevato, ragguagliato al 50%.

ART. 80 – Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l’Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, ai sensi dell’art. 55 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale e ai termini del presente Regolamento, non esclusa la decadenza.

Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nella esecuzione delle opere stesse, se l’interessato non ha provveduto nel termine prefisso.

ART. 81 – Gruppo familiare

La concessione di sepolture di famiglia si intende fatta “ jure sanguinis” fra i discendenti in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti e i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d’origine può estendere l’uso della sepoltura ad altri congiunti od a estranei, indicandoli nell’atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l’esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Sindaco.

Il titolare della sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l’apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

ART. 82 – Ammissione in sepoltura di famiglia

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l’atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un Ente od una Comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l’Ente o Comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto, o per ragioni di ordine morale. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l’opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del Giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione come all’art. 92, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari “ jure sanguinis” è dato dall’ordine di premorienza.

Se il sepolcro diventa ereditario, il diritto al seppellimento può essere per stirpe.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del rinnovo di cui all'art. 84 successivo.

ART. 83 – Ricordi funebri

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove, o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

ART. 84 – Estumulazione – Vincolo di perpetuità delle salme

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, se occorre disporre del loculo, per la salma di altro avente diritto, quando siano trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in appositi ossari o in singole cellette.

Il concessionario d'origine, nella concessione, può stabilire il vincolo di perpetuità di tutte o alcune salme cioè la integrale conservazione della salma nella tomba con divieto di estumulazione. Il vincolo si riferisce essenzialmente alla salma, mentre il loculo può eccezionalmente mutare nella stessa tomba per nuove opere o per diversa sistemazione della tomba. Inoltre una salma vincolata a perpetuità può essere, a richiesta, da valutarsi dal Sindaco, trasportata in altra sepoltura di famiglia, di non minor decoro, purchè sia mantenuto lo stesso vincolo.

Il vincolo di perpetuità delle salme può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati con detto vincolo.

Il vincolo di perpetuità delle salme è subordinato al versamento del canone di tariffa; apposita scritta nella sepoltura indica tale vincolo.

ART. 85 – Trasmissione diritti d'uso

I diritti d'uso per le sepolture di famiglia sono trasmissibili in linea retta per successione "jure sanguinis", e, estinta la famiglia nei suoi discendenti diretti, "jure hereditatis".

Può permettersi la cessione di diritti d'uso a terzi di tutta o di parte della sepoltura di famiglia, quando ricorrano giustificate ragioni familiari od economiche – da valutare a giudizio dell'Amministrazione – con esclusione di intenti di speculazione e sempre chè siano rispettate le salme, già accoltevi come all'art. 88.

La cessione è subordinata al versamento dei diritti dovuti a termine di tariffa.

Ogni variazione nei diritti d'uso deve essere notificata dagli interessati al Comune, come all'art. 87.

ART. 86 – Cessione – rinuncia

- Aree libere

Il concessionario di area di sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, salvo decadenza, può rinunciare alla stessa a favore del Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 9/10 nel primo anno e degli 8/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione.

- Aree con parziale costruzione

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente. Il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 79.

- Aree con opere finite

La cessione può essere di tutta o di parte della sepoltura; in ogni caso al Comune spetta il diritto di prelazione, con il rimborso, per l'area, nei limiti del precedente comma a), da ridursi in ragione dei posti eventualmente già occupati, in perpetuo o a tempo, tenendo conto, in quest'ultimo caso, della sistemazione dei resti; le opere sono valutate dall'Ufficio Tecnico del Comune; salvo contraddittorio con l'interessato.

Se il Comune non intende valersi di tale diritto, la cessione, se giustificata, come all'articolo precedente, può essere autorizzata a terzi, col pagamento, per posto o loculo ceduto, a favore del Comune, del corrispettivo fissato dalla tariffa in vigore.

La cessione di tomba appartenente a più titolari deve essere fatta con l'adesione delle singole parti, a meno che si tratti di tomba già divisa, ai sensi dell'art. 92, che segue, con l'espressa facoltà reciproca di cessione a terzi anche per atto tra vivi.

ART. 87 – Prova della trasmissione di diritti

La trasmissione del diritto d'uso deve essere comprovata da titoli regolari e cioè:

Per successione: atto notorio notarile o attestazione giudiziale, dai quali risultino le successioni per rami fino agli attuali eredi e l'attestazione espressa che non esistono altri eredi.

Se la successione è testamentaria può essere richiesta anche copia od estratto di testamento;

- *Per cessione o rinuncia: contratto rogato dal Segretario del Comune se è nell'interesse del Comune stesso o da Notaio se nell'interesse di privati, da produrre in copia autentica.*

Tali atti sono da presentare, con domanda di voltura, all'Ufficio entro sei mesi dal verificarsi della rispettiva causa, per le necessarie variazioni.

Nella rinuncia la spesa di atto è a carico del rinunciante.

I documenti relativi ai trapassi sono conservati dal Comune e sono annotati nel fascicolo della sepoltura.

La trasmissione dei diritti per successione e la trasmissione per cessione risulta da deliberazione della Giunta Municipale recante, con la giustificazione, anche la liquidazione dei canoni dovuti in essa si può anche subordinare la trasmissione all'esecuzione di opere necessarie alla tomba. La rinuncia risulta pure da deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 88 – Condizioni delle salme nelle cessioni

Le salme già accolte nella sepoltura che viene ceduta, non possono essere trasferite, ma sono conservate nella sepoltura stessa, salvo sistemazione in altra tomba pure di famiglia, non meno decorosa.

Se le salme non sono vincolate a perpetuità, alla scadenza dei cinquant'anni si può provvedere alla raccolta dei resti che devono pure essere conservati nell'ossario o in singole cellette della sepoltura stessa.

ART. 89 – Decadenza

La concessione di sepoltura di famiglia può essere dichiarata decaduta:

- *Per inadempienza ai doveri di cui all'art. 79 in ordine ai termini per la costruzione delle opere; In tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art. 86;*
- *Per soppressione del cimitero, come ai precedenti artt. 59 e 89, osservate le norme di cui agli artt. 76 del regolamento di Polizia mortuaria e del presente regolamento.*
- *Per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto.*

- *La decadenza per abbandono è adottata attraverso la procedura di cui all'art. 75, n° 3.*

La decadenza per qualunque titolo è adottata con apposita deliberazione previa comunicazione agli interessati per le osservazioni, se reperibili.

ART. 90 – Condizione delle salme a seguito di decadenza

Pronunciata la decadenza per abbandono, il Comune può concedere la sepoltura a persona che assuma di provvedere alle opere occorrenti. Prima però provvede a raccogliere i resti delle salme nelle cellette o nell'ossario della sepoltura stessa e fa obbligo al subentrante di conservarle, come consegnate, in perpetuo; parimenti fa obbligo di ricordare, anche in parte secondaria della tomba, il nome del vecchio concessionario.

Per tali oneri è abbuonata al nuovo concessionario una somma pari al prezzo base di una celletta per ogni resto.

Se la sepoltura è ridotta in stato da dover essere demolita, il Comune provvede alla sistemazione dei resti in cellette perpetue o in apposito ossario, disponendo dell'area per nuove concessioni.

ART. 91 – Consensi

Il titolare di sepoltura di famiglia, salvo espressa disposizione contraria del primo concessionario, può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria, o definitiva, la salma od i resti di persona estranea alla sua famiglia, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia. La concessione del consenso è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di successione alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia, cui appartiene quella già ammessa per tale titolo.

All'esterno della tomba può porsi il nome della salma accolta.

Per il consenso si richiede un atto del titolare, in competente bollo e registrato, nel quale risultino le ragioni morali che lo giustifichino.

Se la sepoltura è indivisa fra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta incaricato, a sensi dell'art. 81 precedente.

Quando risulti che il consenso possa celare una effettiva cessione parziale, avente carattere di speculazione, non si dà corso al consenso.

La concessione del consenso è subordinata al pagamento dell'apposito canone risultante nella tariffa vigente al momento della tumulazione.

Il consenso può essere dato anche a favore di vivente e registrato nel fascicolo; il pagamento del canone però è da effettuarsi al momento della tumulazione, secondo la tariffa in vigore a tale epoca.

ART. 92 – Divisione e rinuncia

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata da produrre in copia all'Ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote.

In relazione a questi si possono determinare gli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini dei canoni dovuti; essa deve risultare come sopra.

ART. 93 – Disponibilità dei materiali

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 68 e 69.

ART. 94 – Manutenzione a carico del Comune

Il Comune può assumere l'onere della manutenzione perpetua delle opere con versamento da parte dei titolari della somma che viene fissata, in base ad apposita perizia del Tecnico Municipale e alle condizioni da stabilirsi con deliberazione, di volta in volta.

Apposita iscrizione, posta sulla sepoltura, indica tale onere.

ART. 95 – Fascicoli per le sepolture di famiglia

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo tenuto dall'Ufficio nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni, ai consensi, alle successioni.

CAPO VIII

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art. 96 – Orario

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagione, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

Nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.

La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del custode.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo campana, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Nelle giornate di intensa nebbia o di pioggia, la Direzione può disporre la chiusura anticipata per il pubblico esauriti i servizi di trasporto funebre.

ART. 97 – Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso :

- *Ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;*
- *Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;*
- *Alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;*
- *A chiunque, quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.*

ART. 98 – Riti religiosi

Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per singolo defunto che generale, della Chiesa Cattolica e delle Confessioni Religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

ART. 99 – Circolazione veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del Cimitero.

ART. 100 – Divieti speciali

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- *Fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;*
- *Introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali, cose irriverenti, introdurre ceste od involucri, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;*

- *Toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi;*
- *Buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi cesti o spazi, appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti; accumulare neve sui tumuli;*
- *Portare fuori del Cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;*
- *Calpestare, danneggiare aiole, tappeti verdi, alberi giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi e sui muri;*
- *Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in ispecie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte volantini di ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del Cimitero e delle imprese che svolgono attività nel Cimitero;*
- *Prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri di opere funerarie senza autorizzazione della Direzione e se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;*
- *Eeguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;*
- *Chiedere elemosina; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;*
- *Assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.*

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

ART. 101 – Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve essere approvata e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti, e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguita dalla traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

Art. 102 – Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi.

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, come all'art. 6, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

Art. 103 – Lapidi, ricordi, fotografie.

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero, se non decorosamente verniciati. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purchè eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione come all'art. 3.

Art. 104 – Cippi.

Ogni fossa dei campi comuni è contraddistinta da cippi uniformi, forniti e messi in opera dal Comune a seguito immediato dell'inumazione; essi recano il numero progressivo, il cognome ed il nome, la data di morte del defunto.

Tale cippi sono rimossi quando i familiari provvedono al collocamento di lapidi, purchè queste rechino inciso nel retro, lato destro, all'altezza di cm 10 dal suolo, il numero progressivo riportato dal cippo.

CAPO IX

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART. 105 - Personale del cimitero – compiti.

Al cimitero è addetto un custode con le mansioni proprie di tale qualifica e con le varie attribuzioni relative al cimitero ed al servizio mortuario, come disposto nel Regolamento di Polizia mortuaria e nel presente regolamento.

In particolare il custode tiene aggiornati i registri di cui all'art. 45 del Regolamento di Polizia mortuaria; svolge le operazioni di seppellimento e di esumazione; cura la manutenzione e l'ordine del cimitero.

Il custode riferisce tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente di servizio.

CAPO X

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 106 – Esecuzione di opere

Per l'esecuzione di opere – nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

ART. 107 – Limiti di attività

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, contenute in particolare nel R.D. 23/10/1925, n° 2537, per la professione di Ingegnere e di Architetto e nel R.D. 11/2/1929 n° 274, per la professione di Geometra.

ART. 108 – Permesso di costruzione

Non può essere eseguita alcuna opera privata – nova opera, restauro, modifica - senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso. In questo sono indicati i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito dei materiali e di discarica, se occorre, il permesso di introduzione dei materiali e l'effettuato pagamento dell'imposta consumo.

Detto permesso deve tenersi sul posto di lavoro.

ART. 109 – Deposito cauzionale - Responsabilità

Per la costruzione di sepolture di famiglia, oltre al deposito di cui all'art. 78, da parte del concessionario, anche la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, previsto in tariffa, per eventuali obbligazioni verso il Comune e verso privati.

Il rimborso è fatto a collaudo delle opere, come all' art. 17.

ART. 110 – Recinzione aree – materiali di scavo

Nella costruzione di tomba di famiglia, l'impresa deve redigere, a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico, secondo l'orari e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere, in ogni caso, l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

ART. 111 – Introduzione e deposito materiali

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere affinché, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc.

ART. 112 – Divieto di sosta dei veicoli

E' vietato far sostare nell'interno del Cimitero veicoli impiegati nel trasporto dei materiali e foraggiare cavalli eventualmente impiegati nei trasporti stessi.

ART. 113 – Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato dall'Ufficio Tecnico. E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere.

ART. 114 – Sospensione dei lavori

Quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le Imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.

ART. 115 – Progetti di costruzione di sepolture private – Parere della Commissione

I progetti per la costruzione di sepolture private di famiglia devono essere sottoposti all'esame ed al parere della Commissione Comunale per l'edilizia; questa può anche deferire tale compito ad una Sottocommissione composta di alcuni membri della Commissione stessa, presieduta dal Sindaco o dall'Assessore preposto al servizio cimitero.

La Commissione, pur tenuto conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, esamina i progetti sia sotto l'aspetto delle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria e d'igiene, sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirati a dignità ed alle esigenze artistico-spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera riferita al posto e alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.

Il parere della Commissione non vincola eventuali decisioni difformi del Sindaco.

La Commissione può anche essere richiesta di parere su quanto si riferisce a opere generali, sistemazioni, tracciamenti di aree nel Cimitero.

ART. 116 – Opere su sepolture individuali

Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali, Comuni e privati, si richiede la presentazione del disegno con firma del capomastro o marmista. L'approvazione è di competenza dell'Ufficio Tecnico, così pure il collaudo.

ART. 117 – Vigilanza – Collaudo

L'Ufficio Tecnico controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di Regolamento; esso può impartire disposizioni atte a prevenire e a rimuovere irregolarità, abusi.

Le opere per sepolture di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate dal Tecnico del Comune.

Il Sindaco può disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del Regolamento e del permesso dato.

Risultato favorevole il collaudo, si rimborsano i depositi cauzionali di cui agli art. 78 e 109; solo a collaudo eseguito, è autorizzato il seppellimento.

ART. 118 – Ornamentazione sepolture

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione ed ornamentazione delle sepolture di loro spettanza.

CAPO XI

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 119 – Funzioni – licenza

Le imprese di pompe funebri, per conto delle famiglie in lutto, svolgono incombenze proprie dei privati, quindi non riservate al Comune, ed in particolare attendono presso gli uffici municipali e presso le Parrocchie al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario, forniscono i feretri e gli accessori relativi.

Le persone che intendono esercitare tale attività, devono anzitutto ottenere la licenza di commercio, ai termini del R.D.L. 16/12/1926 n°2174, per la vendita dei feretri; quindi, per l'esercizio delle incombenze funebri, diverse da quella della vendita di feretri, devono ottenere uno speciale riconoscimento di idoneità e di attitudine da parte del Sindaco.

ART. 120 – Idoneità dei veicoli e dei locali

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge ed ai Regolamenti in tema di Polizia Mortuaria e d'igiene, in particolare per quanto riguarda i mezzi di trasporto e le rimesse, alle disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento di Polizia Mortuaria, e per gli autoveicoli, comunque adibiti anche a trasporti di persone, a seguito dei funerali, alle disposizioni del T.U. dicembre 1933 n° 1740, nonché ai Regolamenti municipali per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa e da piazza.

ART. 121 – Deposito e trasporto feretri

Nelle vetrine degli uffici e dei depositi delle predette ditte, fronteggianti vie, piazze o corsi, non possono essere esposti feretri a vista del pubblico.

Le imprese devono effettuare il trasporto dei feretri vuoti come stabilito all'art. 27; il rifornimento dei depositi di vendita del territorio del Comune deve essere fatto prima delle ore otto o dopo le ore 18.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 122 - Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice Penale sono punite quali contravvenzioni ai sensi degli artt. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, degli artt. 344 e 358 T.U. Leggi Sanitarie e successive modifiche, art. 99 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente Regolamento, al custode addetto al Cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.

A tal fine presta il prescritto giuramento.

Nei casi di violazione alle norme di cui al capo VIII° il predetto personale e gli agenti municipali possono, oltre alla contravvenzione, allontanare i responsabili.

ART. 123 – Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto s'intendono abrogate disposizioni contenute negli altri atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel Regolamento Municipale d'Igiene, non contemplate nel presente; nonché le tariffe in vigore alla data odierna sancite negli appositi atti deliberativi.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione all'Albo, dopo intervenuta l'approvazione della G.P.A.

INDICE SOMMARIO

Disposizioni preliminari

| | |
|---|--------|
| ART. 1 – Competenza – carattere del servizio | pag. 1 |
| ART. 2 – Organizzazione del servizio | pag. 1 |
| ART. 3 – Provvedimenti nell'interesse del servizio | pag. 2 |
| ART. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento | pag. 2 |
| ART. 5 – Responsabilità | pag. 2 |
| ART. 6 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali | pag. 3 |
| ART. 7 – Atti a disposizione del pubblico | pag. 3 |

Capo I° - Dichiarazione di morte, denuncia della causa,

accertamento

| | |
|--|--------|
| ART. 8 – Dichiarazione di morte | pag. 3 |
| ART. 9 – Adempimenti dell'Ufficio | pag. 4 |
| ART. 10 – Denuncia delle cause di morte | pag. 4 |
| ART. 11 – Accertamenti necroscopici | pag. 4 |
| ART. 12 – Referto all'Autorità giudiziaria | pag. 5 |

Capo II° - Osservazione dei cadaveri

| | |
|--|--------|
| ART. 13 – Termini | pag. 5 |
| ART. 14 – Provvidenze nel periodo di osservazione | pag. 5 |
| ART. 15 – Locali di osservazione | pag. 6 |
| ART. 16- Autorizzazione alla chiusura del feretro e al seppellimento | pag. 6 |
| ART. 17 – Autorizzazione ad eseguire autopsie e trattamenti | pag. 6 |
| ART. 18 – Riscontro diagnostico – rilascio cadaveri per studio- | |

Trapianto terapeutico -

pag. 7

Capo III° - Feretri

| | |
|---|--------|
| ART. 19 – Obbligo del feretro individuale | pag. 7 |
| ART. 20 – Chiusura del feretro | pag. 7 |
| ART. 21 – Feretro gratuito e a pagamento | pag. 8 |
| ART. 22 – Qualità e caratteristiche dei feretri | pag. 8 |
| ART. 23 – Fornitura feretri | pag. 9 |

| | |
|--|---------------|
| <i>ART. 24 – Apparecchi riduttori</i> | <i>pag. 9</i> |
| <i>ART. 25 – Verifica feretri</i> | <i>pag. 9</i> |
| <i>ART. 26 – Piastrine di riconoscimento</i> | <i>pag. 9</i> |
| <i>ART. 27 – Trasporto feretri</i> | <i>pag. 9</i> |

Capo IV° - Trasporti funebri

| | |
|---|----------------|
| <i>ART. 28 – Esclusiva del servizio</i> | <i>pag. 10</i> |
| <i>ART. 29 – Eccezioni al diritto di esclusiva</i> | <i>pag. 10</i> |
| <i>ART. 30 – Consistenza del trasporto e percorso</i> | <i>pag. 10</i> |
| <i>ART. 31 – Trasporti gratuiti e a pagamento</i> | <i>pag. 11</i> |
| <i>ART. 32 – Categorie e classi di vetture</i> | <i>pag. 11</i> |
| <i>ART. 33 – Orario dei trasporti</i> | <i>pag. 11</i> |
| <i>ART. 34 – Compiti dei necrofori</i> | <i>pag. 11</i> |
| <i>ART. 35 – Riti religiosi</i> | <i>pag. 12</i> |
| <i>ART. 36 – Trasporto dal luogo di decesso al luogo dei funerali</i> | <i>pag. 12</i> |
| <i>ART. 37 – Deceduti per malattie infettive</i> | <i>pag. 12</i> |
| <i>ART. 38 – Manutenzione delle vetture</i> | <i>pag. 12</i> |
| <i>ART. 39 – Trasporto ai locali di osservazione</i> | <i>pag. 13</i> |
| <i>ART. 40 – Trasporto per altri Comuni e da altri Comuni</i> | <i>pag. 13</i> |
| <i>ART. 41 – Trasporti all’Estero o dall’Estero</i> | <i>pag. 13</i> |
| <i>ART. 42 – Norme generali per i trasporti</i> | <i>pag. 14</i> |
| <i>ART. 43 – Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio</i> | <i>pag. 14</i> |
| <i>ART. 44 – Trasporto di resti e di ceneri</i> | <i>pag. 14</i> |

Capo V° - Cimitero – sepolture – servizi

| | |
|---|----------------|
| <i>ART. 45 – Obbligatorietà del servizio – sepolture</i> | <i>pag. 14</i> |
| <i>ART. 46 – Reparti speciali nel Cimitero e sepolture private fuori del Cimitero</i> | <i>pag. 15</i> |
| <i>ART. 47 – Ammissione nel Cimitero</i> | <i>pag. 15</i> |
| <i>ART. 48 – Ammissione nei reparti acattolici</i> | <i>pag. 15</i> |

| | |
|---|----------------|
| <i>ART. 49 – Ammissione nel reparto nati morti</i> | <i>pag. 16</i> |
| <i>ART. 50 – Ammissione nei Cimiteri delle frazioni e suburbani</i> | <i>pag. 16</i> |
| <i>ART. 51 – Sepolture comuni e private</i> | <i>pag. 16</i> |
| <i>ART. 52 – Sepolture per inumazione e per tumulazione</i> | <i>pag. 16</i> |
| <i>ART. 53 – Vari tipi di sepolture private</i> | <i>pag. 17</i> |
| <i>Art. 54 – Depositi in loculi provvisori</i> | <i>pag. 17</i> |
| <i>ART. 55 – Sistemazione definitiva – rimborsi</i> | <i>pag. 18</i> |
| <i>ART. 56 – Cellette</i> | <i>pag. 18</i> |
| <i>ART. 57 – Camera mortuaria</i> | <i>pag. 18</i> |
| <i>ART. 58 – Ossario</i> | <i>pag. 18</i> |
| <i>ART. 59 – Soppressione del Cimitero</i> | <i>pag. 19</i> |
| <i>ART. 60 – Costruzione e ampliamento del Cimitero</i> | <i>pag. 19</i> |

Capo VI° - Esumazione ed estumulazione

| | |
|---|----------------|
| <i>ART. 61 – Esumazione ordinaria</i> | <i>pag. 19</i> |
| <i>ART. 62 – Esumazione nati morti</i> | <i>pag. 20</i> |
| <i>ART. 63 – Avvisi di scadenza</i> | <i>pag. 20</i> |
| <i>ART. 64 – Esumazione straordinaria</i> | <i>pag. 20</i> |
| <i>ART. 65 – Estumulazione</i> | <i>pag. 21</i> |
| <i>ART. 66 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento</i> | <i>pag. 21</i> |
| <i>ART. 67 – Incenerimento materiali</i> | <i>pag. 21</i> |
| <i>ART. 68 – Disponibilità dei materiali</i> | <i>pag. 21</i> |
| <i>ART. 69 – Autorizzazione al reimpiego da parte dei concessionari</i> | <i>pag. 22</i> |

Capo VII° - Concessione di sepolture private

A) Disposizioni comuni per sepolture individuali e di famiglia

| | |
|--|----------------|
| <i>ART. 70 – Concetto e limiti della concessione</i> | <i>pag. 22</i> |
| <i>ART. 71 – Concessioni – doveri generali</i> | <i>pag. 22</i> |
| <i>ART. 72 – Vigilanza del Sindaco</i> | <i>pag. 23</i> |

B) Concessione di sepoltura individuale

| | |
|---|---------|
| ART. 73 – Modalità di concessione | pag. 23 |
| ART. 74 – Oneri relativi alla sistemazione della sepoltura Individuale | pag. 24 |
| ART. 75 – Decadenza | pag. 24 |
| ART. 76 – Sistemazione delle salme a seguito della decadenza | pag. 24 |
| ART. 77 – Rinuncia di sepolture – rimborsi | pag. 25 |

C) Sepolture di famiglia

| | |
|---|---------|
| ART. 78 – Modalità di concessione | pag. 25 |
| Art. 79 – Costruzione delle opere – Termine – Collaudo – Limiti di impiego dell’area | pag. 26 |
| Art. 80 – Doveri in ordine alla manutenzione | pag. 26 |
| ART. 81 – Gruppo familiare | pag. 27 |
| ART. 82 – Ammissione in sepoltura di famiglia | pag. 27 |
| ART. 83 – Ricordi funebri | pag. 28 |
| ART. 84 – Estumulazione – Vincolo di perpetuità delle salme | pag. 28 |
| ART. 85 – -Trasmissione diritti d’uso | pag. 28 |
| ART. 86 – Cessione – Rinuncia | pag. 29 |
| ART. 87 – Prova della trasmissione di diritti | pag. 30 |
| ART. 88 – Condizioni delle salme nelle cessioni | pag. 30 |
| ART. 89 – Decadenza | pag. 30 |
| ART. 90 – Condizione nelle salme a seguito di decadenza | pag. 31 |
| ART. 91 – Consensi | pag. 31 |
| ART. 92 – Divisione e rinuncia | pag. 32 |
| ART. 93 – Disponibilità dei materiali | pag. 32 |
| ART. 94 – Manutenzione a carico del Comune di Bordighera | pag. 32 |
| ART. 95 – Fascicoli per le sepolture di famiglia | pag. 32 |

Capo VIII° - Polizia interna del Cimitero

| | |
|--|---------|
| ART. 96 – Orario | pag. 32 |
| ART. 97 – Divieto di ingresso | pag. 33 |
| ART. 98 – Riti Religiosi | pag. 33 |
| ART. 99 – Circolazione di veicoli | pag. 33 |
| ART.100 – Divieti speciali | pag. 33 |
| ART. 101- Epigrafi | pag. 34 |
| ART.102- Facoltà di collocare lapidi e di dettate epigrafi | pag. 35 |
| ART.103- Lapidi, ricordi, fotografie | pag. 35 |
| ART.104- Cippi | pag. 35 |

Capo IX° - Personale addetto al Cimitero

| | |
|---|---------|
| ART: 105 – Personale del Cimitero – compiti | pag. 35 |
|---|---------|

Capo X° - Imprese e lavori privati

| | |
|--|---------|
| ART. 106 – Esecuzione di opere | pag. 36 |
| ART. 107 – Limiti di attività | pag. 36 |
| ART. 108 – Permesso di costruzione | pag. 36 |
| ART. 109 – Deposito cauzionale – responsabilità | pag. 36 |
| ART. 110 – Recinzione aree – materiali di scavo | pag. 36 |
| ART. 111 – Introduzione e deposito di materiali | pag. 37 |
| ART. 112 – Divieto di sosta dei veicoli | pag. 37 |
| ART. 113 – Orario di lavoro | pag. 37 |
| ART. 114 – Sospensione dei lavori | pag. 37 |
| ART. 115 – Progetti di costruzione di sepolture private- | |

| | |
|--------------------------|---------|
| Parere della Commissione | pag. 38 |
|--------------------------|---------|

| | |
|---|---------|
| ART. 116 – Opere su sepolture individuali | pag. 38 |
| ART. 117 – Vigilanza – Collaudo | pag. 38 |
| ART. 118 – Ornamentazione sepolture | pag. 39 |

Capo XI° - Imprese pompe funebri

| | |
|-------------------------------|---------|
| ART. 119 – Funzioni – Licenza | pag. 39 |
|-------------------------------|---------|

ART. 120 – Idoneità dei veicoli e dei locali pag. 39

ART. 121 – Depositi e trasporto feretri pag. 39

Capo XII° - Disposizioni finali

ART. 122 – Sanzioni pag. 40

ART. 123 – Abrogazione precedenti disposizioni pag. 40

*APPROVATO dal Consiglio Comunale con deliberazione
10 dicembre 1968 n. 156,
come risulta dal registro degli originali*

*APPROVATO dalla Giunta Provinciale Amministrativa
Nella seduta del 01 luglio 1969
Col n. 1476 di registro speciale
Prot. N. 239 div. T*

*PUBBLICATO all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg.
Consecutivi dal 11/07/1969
al 25/07/1969 ai sensi dell'articolo 21
della Legge 9 giugno 1947 n. 530*
